DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2024 , n. 173

Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.

(24G00191)

Vigente al : 24-6-2025

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale e' stata

conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario;

 Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge

n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo e' delegato ad

adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della

medesima, uno o piu' decreti legislativi, secondo la procedura di cui

all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che

regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici

attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato

articolo 21, comma 1;

 Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122, recante «Proroga del termine

per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema

tributario mediante adozione di testi unici», e in particolare

l'articolo 1, comma 1;

 Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni

legislative vigenti in materia di sanzioni tributarie amministrative

e penali;

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 22 luglio 2024;

 Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

espressa nella seduta del 31 luglio 2024;

 Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per

materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 29 ottobre 2024;

 Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro della giustizia;

 Emana

 il seguente decreto legislativo:

 Art. 1

 1. E' approvato l'allegato testo unico delle disposizioni

legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e

penali.

 2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 Dato a Roma, addi' 5 novembre 2024

 MATTARELLA

 Meloni, Presidente del Consiglio

 dei ministri

 Giorgetti, Ministro dell'economia e

 delle finanze

 Nordio, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Nordio

PARTE I

Disposizioni in materia

di sanzioni amministrative

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

PER LE VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE

Capo I

Disposizioni generali

 Allegato

 TESTO UNICO DELLE SANZIONI TRIBUTARIE

 AMMINISTRATIVE E PENALI

 Art. 1.

 Sanzioni amministrative

 (articolo 2 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

 1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme

tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di

una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo

23, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.

 2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso

o concorso a commettere la violazione.

 3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

 4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa

possono essere aggiornati ogni tre anni in misura pari all'intera

variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per

le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei tre anni

precedenti. A tal fine, entro il 30 giugno successivo al compimento

del triennio, il Ministro dell'economia e delle finanze fissa le

nuove misure, determinandone la decorrenza.

 Art. 2.

 Principio di legalita' e proporzionalita'

 (articolo 3 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

 1. Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni se non in forza di

una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

 2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno puo' essere

assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge

posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione e'

gia' stata irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo

si estingue, ma non e' ammessa ripetizione di quanto pagato.

 3. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la

violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita'

diversa, si applica la legge piu' favorevole, salvo che il

provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

 4. La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie e'

improntata ai principi di proporzionalita' e di offensivita'.

 Art. 3.

 Imputabilita'

 (articolo 4 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

 1. Non puo' essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui

ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel

codice penale, la capacita' di intendere e di volere.

 Art. 4.

 Colpevolezza

 (articolo 5 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

 1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative, ciascuno

risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria,

sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio

dell'attivita' di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di

problemi di speciale difficolta' sono punibili solo in caso di dolo o

colpa grave.

 2. La colpa e' grave quando l'imperizia o la negligenza del

comportamento sono indiscutibili e non e' possibile dubitare

ragionevolmente del significato e della portata della norma violata

e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di

elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa

grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del

tributo.

 3. E' dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare

la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad

ostacolare l'attivita' amministrativa di accertamento.

 Art. 5.

 Cause di non punibilita'

 (articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

 1. Se la violazione e' conseguenza di errore sul fatto, l'agente

non e' responsabile quando l'errore non e' determinato da colpa. Le

rilevazioni eseguite nel rispetto della continuita' dei valori di

bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni

eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a

violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le

violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorche' relative

alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997,

n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente

il 5 per cento.

 2. Non e' punibile l'autore della violazione quando essa e'

determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e

sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si

riferiscono, nonche' da indeterminatezza delle richieste di

informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

 3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non

sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non e'

stato eseguito per fatto denunciato all'autorita' giudiziaria e

addebitabile esclusivamente a terzi.

 4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta

di ignoranza inevitabile.

 5. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

 6. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano

concreto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non

incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e

sul versamento del tributo.

 7. Non e' punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni

rese dall'amministrazione competente con i documenti di prassi

riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 10-sexies, comma 1,

lettere a) e b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, provvedendo,

entro i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle

stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al

versamento dell'imposta dovuta, sempreche' la violazione sia dipesa

da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di

applicazione della norma tributaria.

 Art. 6.

 Fatto denunciato all'autorita' giudiziaria e addebitabile a terzi

 (articolo 1 della legge n. 423 del 1995)

 1. La riscossione delle sanzioni amministrative tributarie in

caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento e' sospesa nei

confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la

violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di

dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati,

notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato

professionale.

 2. La sospensione e' disposta dall'ufficio dell'Agenzia delle

entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del

contribuente o del sostituto d'imposta, che provvede su istanza degli

stessi, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto

illecito all'autorita' giudiziaria o ad un ufficiale di polizia

giudiziaria e sempre che il contribuente dimostri di aver provvisto

il professionista delle somme necessarie al versamento omesso,

ritardato o insufficiente.

 3. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento

definitivo di condanna o di applicazione della pena su richiesta

delle parti, l'ufficio di cui al comma 2 annulla le sanzioni a carico

del contribuente e provvede ad irrogarle a carico del professionista

ai sensi dell'articolo 20, comma 4.

 4. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento

definitivo di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 del

codice di procedura penale per motivi di natura processuale o per

intervenuta estinzione del reato ovvero con un provvedimento

definitivo di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del

medesimo codice, la sospensione delle sanzioni non perde efficacia se

il contribuente dimostra di aver promosso azione civile entro tre

mesi dal deposito del provvedimento, fornendone prova all'ufficio di

cui al comma 2. In tale ipotesi, se il giudizio civile si conclude

con un provvedimento definitivo di condanna, l'ufficio annulla le

sanzioni a carico del contribuente e provvede all'irrogazione a

carico del professionista ai sensi dell'articolo 20, comma 4.

 5. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento

definitivo di assoluzione ovvero, nei casi di cui al comma 4, il

contribuente non promuove l'azione civile nei confronti del

professionista o, laddove promossa, il giudizio civile si conclude

con un provvedimento definitivo di rigetto, l'ufficio revoca la

sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del

contribuente.

 6. I termini di prescrizione e di decadenza previsti per la

irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione sono sospesi

fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui e' divenuto

definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale a carico

del professionista o il giudizio civile promosso nei suoi confronti

ai sensi del comma 4. La parte che vi ha interesse ne da' notizia

all'ufficio di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla suddetta

data.

 7. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti

dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono

comprovate difficolta' di ordine economico, l'ufficio competente per

territorio puo' disporre la sospensione della riscossione del tributo

il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei

relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del

pagamento, nonche', alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate

dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte

previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo

38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633 e di durata corrispondente al periodo

dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati

dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602.

 Art. 7.

 Criteri di determinazione della sanzione

 (articolo 7 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

 1. La determinazione della sanzione e' effettuata in ragione del

principio di proporzionalita' di cui all'articolo 2, comma 4. Nella

determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravita' della

violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui

svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonche'

alla sua personalita' e alle condizioni economiche e sociali.

 2. La personalita' del trasgressore e' desunta anche dai suoi

precedenti fiscali.

 3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione e' aumentata

fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al

passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o

alla inoppugnabilita' dell'atto, e' incorso in altra violazione della

stessa indole non definita ai sensi dell'articolo 14 del presente

testo unico o dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19

giugno 1997, n. 218. Sono considerate della stessa indole le

violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse

che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le

determinano o per le modalita' dell'azione, presentano profili di

sostanziale identita'.

 4. Se concorrono circostanze che rendono manifesta la

sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa

e' ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa,

proporzionale o variabile. Se concorrono circostanze di particolare

gravita' della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai

sensi del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa,

proporzionale o variabile puo' essere aumentata fino alla meta'.

 5. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di

riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una

denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la

sanzione e' ridotta a un terzo.

 Art. 8.

 Intrasmissibilita' della sanzione agli eredi

 (articolo 8 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

 1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette

agli eredi.

 Art. 9.

 Concorso di persone

 (articolo 9 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

 1. Quando piu' persone concorrono in una violazione, ciascuna di

esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la

violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono

obbligati in solido piu' soggetti, e' irrogata una sola sanzione e il

pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri,

salvo il diritto di regresso.

 Art. 10.

Riferibilita' esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni

 amministrative tributarie

 (articolo 7 del decreto-legge n. 269 del 2003)

 1. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio

di societa' o enti, con o senza personalita' giuridica di cui agli

articoli 5 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'

esclusivamente a carico della societa' o ente. Resta ferma, nella

fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilita' solidale e

sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di

personalita' giuridica. Se e' accertato che la persona giuridica, la

societa' o l'ente privo di personalita' giuridica di cui al primo

periodo sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione e'

irrogata nei confronti della persona fisica che ha agito per loro

conto.

 Art. 11.

 Autore mediato

 (articolo 10 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

 1. Salva l'applicazione dell'articolo 9, chi, con violenza o

minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi

di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di

volere, determina la commissione di una violazione ne risponde in

luogo del suo autore materiale.

 Art. 12.

 Responsabili per la sanzione amministrativa

 (articolo 11 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

 1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla

determinazione o sul pagamento del tributo e' commessa dal dipendente

o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica

nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la persona fisica

nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione e'

obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione

irrogata, salvo il diritto di regresso. Se la violazione non e'

commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in

esito all'applicazione delle previsioni dell'articolo 7, comma 3, e

dell'articolo 13, non puo' essere eseguita nei confronti dell'autore,

che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro

50.000, salvo quanto disposto dall'articolo 18, comma 3, e

dall'articolo 20, comma 3, e salva, per l'intero, la responsabilita'

prevista a carico della persona fisica nell'interesse della quale ha

agito l'autore della violazione. L'importo puo' essere adeguato ai

sensi dell'articolo 1, comma 4.

 2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi

ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

 3. Quando la violazione e' commessa in concorso da due o piu'

persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona

fisica nell'interesse della quale e' compiuta la violazione e'

obbligata al pagamento di una somma pari alla sanzione piu' grave.

 4. Il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state

irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella piu' grave, da

chiunque eseguito, compreso l'autore della violazione, estingue tutte

le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore

della violazione, nel limite previsto dal comma 1, la responsabilita'

della persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore e'

limitata all'eventuale eccedenza.

 5. La persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore

della violazione puo' assumere per intero il debito dell'autore della

violazione.

 6. La morte dell'autore della violazione, ancorche' avvenuta

prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue

la responsabilita' della persona fisica nell'interesse della quale ha

agito.

 Art. 13.

 Concorso di violazioni e continuazione

 (articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

 1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la

violazione piu' grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una

sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a

tributi diversi ovvero commette, anche con piu' azioni od omissioni,

diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle

violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite

compensazioni.

 2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi,

commette in progressione o con la medesima risoluzione piu'

violazioni che, pregiudicano o tendono a pregiudicare la

determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica

del tributo. Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti

gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.

 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano

ai fini di piu' tributi, l'aumento da un quarto al doppio si applica

sulla sanzione piu' grave incrementata di un quinto.

 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni sono

commesse in periodi d'imposta diversi, l'aumento da un quarto al

doppio si applica sulla sanzione piu' grave incrementata dalla meta'

al triplo. Se le violazioni di cui al primo periodo rilevano anche ai

fini di piu' tributi, l'incremento dalla meta' al triplo opera sulla

sanzione aumentata ai sensi del comma 3.

 5. Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, se l'ufficio non

contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione

contemporaneamente rispetto a tutte quelle contestate, quando in

seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto

delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se piu' atti

di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque

introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione

dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto

delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.

 6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla

constatazione della violazione.

 7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione deve

rispettare il principio di proporzionalita' e non puo' essere

comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni

previste per le singole violazioni.

 8. Nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione

giudiziale o di ravvedimento, in deroga ai commi 3 e 4, le

disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica si applicano

separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta e

per ciascun istituto deflattivo. La sanzione conseguente alla

rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento e alla

definizione agevolata ai sensi degli articoli 18 e 20 non puo'

stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di

contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

 9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano

separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun

altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte

doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi.

 Art. 14.

 Ravvedimento

 (articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

 1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata

gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,

verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle

quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto

formale conoscenza:

 a) a un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del

tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta

giorni dalla data della sua commissione;

 b) a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e

delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul

pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data

dell'omissione o dell'errore ovvero se la regolarizzazione delle

omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro

novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione

in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;

 c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori

e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul

pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione

della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata

commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione

periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

 d) a un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori

e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul

pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione

della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata

commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione

periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;

 e) a un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e

delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento

del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di

cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,

non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata

presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi

dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo

19 giugno 1997, n. 218;

 f) a un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori

e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul

pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione

ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che

sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi

dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218

e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui

all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. La

definizione di cui al primo periodo non si applica alle violazioni

indicate nell'articolo 31, comma 3, limitatamente all'ipotesi di

omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o

non veritieri, e comma 4, o nell'articolo 36, comma 9;

 g) a un quarto del minimo, se la regolarizzazione degli errori

e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul

pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di

atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000,

n. 212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24

della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata presentata

istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma

2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

 h) a un decimo del minimo, di quella prevista per l'omissione

della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata

con ritardo non superiore a novanta giorni.

 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al

presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle

entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, alinea, salva la

notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le

comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis

e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633. La preclusione di cui al comma 1, alinea, salva

la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera

neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati

dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 3. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo

non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni,

verifiche o altre attivita' amministrative di controllo e

accertamento.

 4. Il pagamento della sanzione ridotta e' eseguito

contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o

della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi

moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

 5. Se la sanzione e' calcolata ai sensi dell'articolo 13, la

percentuale di riduzione e' determinata in relazione alla prima

violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di

riduzione puo' essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle

procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la

regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al

comma 1, lettere e), f) e g), si applicano le percentuali di

riduzione ivi contemplate.

 6. La riduzione della sanzione e', in ogni caso, esclusa nel caso

di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a

novanta giorni.

 7. Quando la liquidazione e' eseguita dall'ufficio, il

ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine

di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

 8. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono

stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo,

ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

 Art. 15.

 Ravvedimento parziale

 (articolo 13-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997)

 1. E' consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del

ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purche' nei

tempi prescritti ((dalle lettere a), b), c), d), e), f), g) )) e h)

del comma 1 dell'articolo 14. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia

versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della

sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione

applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo

versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del

ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento e' riferita al

momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento

tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al

contribuente e' consentito operare autonomamente il ravvedimento per

i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al secondo periodo,

ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla

sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa

e' regolarizzata.

 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli

tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

 Art. 16.

 Cessione di azienda

 (articolo 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

 1. Il cessionario e' responsabile in solido, fatto salvo il

beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti

del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento

dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse

nell'anno in cui e' avvenuta la cessione e nei due precedenti,

nonche' per quelle gia' irrogate e contestate nel medesimo periodo

anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

 2. L'obbligazione del cessionario e' limitata al debito

risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici

dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti

all'accertamento dei tributi di loro competenza.

 3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a

rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato

sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle gia' definite

per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se

negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari

liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni

dalla richiesta.

 4. La responsabilita' del cessionario non e' soggetta alle

limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia

stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorche' essa sia

avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.

 5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il

trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di

una violazione penalmente rilevante.

 6. Salva l'applicazione del comma 4, la disposizione di cui al

comma 1 non trova applicazione quando la cessione avviene nell'ambito

della composizione negoziata della crisi o di uno degli strumenti di

regolazione della crisi e dell'insolvenza giudiziale di cui al codice

della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto

legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. La disposizione di cui al primo

periodo si applica anche quando la cessione e' effettuata nei

confronti di terzi da una societa' controllata, ai sensi

dell'articolo 2359 del codice civile, dall'impresa o dalla societa'

che ha fatto ricorso oppure e' assoggettata a uno dei suddetti

istituti, a condizione che:

 a) la cessione sia autorizzata dall'autorita' giudiziaria

ovvero sia prevista in un piano omologato dalla medesima autorita';

 b) sia funzionale al risanamento dell'impresa o del soggetto

controllante la societa' cedente o al soddisfacimento dei creditori

di tali soggetti.

 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto

compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi

compreso il conferimento.

 Art. 17.

 Trasformazione, fusione e scissione di societa'

 (articolo 15 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

 1. La societa' o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla

fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle

societa' trasformate o fuse relativi al pagamento delle sanzioni. Si

applica l'articolo 2499 del codice civile.

 2. Nei casi di scissione anche parziale e di scissione mediante

scorporo di societa' o enti, di cui agli articoli 2506 e 2506.1 del

codice civile o agli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2

marzo 2023, n. 19, ciascuna societa' o ente e' obbligato in solido al

pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente

alla data in cui la scissione, anche mediante scorporo, acquista

efficacia.

 Art. 18.

 Procedimento di irrogazione delle sanzioni

 (articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

 1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono

irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del

tributo cui le violazioni si riferiscono.

 2. L'ufficio o l'ente notifica l'atto di contestazione con

indicazione, a pena di nullita', dei fatti attribuiti al

trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei

criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e

della loro entita' nonche' delle misure edittali previste dalla legge

per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento a un

altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve

essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non

ne riproduca il contenuto essenziale.

 3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il

trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la

controversia con il pagamento di un importo pari a un terzo della

sanzione indicata e comunque non inferiore a un terzo dei minimi

edittali ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le

violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. Le somme dovute

possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate

trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate

trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L'importo

della prima rata e' versato entro il termine indicato al primo

periodo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro

l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate

successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno

successivo al termine di versamento della prima rata. In caso di

inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di

cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 602. La definizione agevolata impedisce

l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

 4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e

i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine,

produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si

considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi

dell'articolo 21.

 5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se proposta,

diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive

in ordine alla contestazione.

 6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento

delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del

ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresi'

l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende

addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine,

l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

 7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine

di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del

caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullita' anche in

ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non

viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto

l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 74

del testo unico della giustizia tributaria.

 8. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora

rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai

sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la

proposizione del ricorso, con il pagamento dell'importo stabilito dal

comma 3.

 Art. 19.

 Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni

 (articolo 16-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997)

 1. L'atto di contestazione previsto dall'articolo 18, relativo

alle violazioni di cui all'articolo 31, commi 3 e 4, e all'articolo

36, commi 6, 9 e 10, e' notificato al trasgressore entro novanta

giorni dalla contestazione della violazione, ovvero entro centottanta

giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto

non residente.

 2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza

di un anno previsto dall'articolo 18, comma 7, e' ridotto alla meta'.

 Art. 20.

((Irrogazione immediata e definizione agevolata delle sanzioni in

 caso di autotutela parziale))

 (articoli 17 e 17-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997)

 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18, le

sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza

previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle

disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo

medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di

rettifica, motivato a pena di nullita'.

 2. All'accertamento doganale, disciplinato dall'articolo 243 del

regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24

novembre 2015, e dall'articolo 188 del regolamento (UE) n. 952/2013

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013,

effettuato con criteri di selettivita' nella fase del controllo che

precede la concessione dello svincolo, restano applicabili le

disposizioni di cui all'articolo 18.

 3. E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento di un

importo pari a un terzo della sanzione irrogata e comunque non

inferiore a un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o

proporzionali, previsti per le violazioni piu' gravi relative a

ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del

ricorso.

 4. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza

previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento

dei tributi, ancorche' risultante da liquidazioni eseguite ai sensi

degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi degli articoli

54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633. Per le sanzioni indicate al primo periodo,

in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma

3 e nell'articolo 18, comma 3.

 5. Nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente

puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni

di cui all'articolo 18 del presente testo unico e all'articolo 15 del

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime condizioni

esistenti alla data di notifica dell'atto, purche' rinunci al ricorso

e l'atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le

spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno

sostenute.

 5-bis. ((Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto

divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente puo'

avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal

comma 5 solo quando l'istanza di autotutela e' presentata nei termini

per proporre ricorso.))

 Art. 21.

 Tutela giurisdizionale

 (articolo 18 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

 1. Contro il provvedimento di irrogazione e' ammesso ricorso alle

corti di giustizia tributaria.

 2. Le decisioni delle corti di giustizia tributaria sono

immediatamente esecutive nei limiti previsti dal capo IV del titolo

II della parte II del testo unico della giustizia tributaria.

 Art. 22.

 Decadenza e prescrizione

 (articolo 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

 1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 18, ovvero l'atto

di irrogazione, e' notificato, a pena di decadenza, entro il 31

dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la

violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei

singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi

esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai

sensi dell'articolo 20, comma 4.

 2. Se la notificazione e' stata eseguita nei termini previsti dal

comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti

obbligati in solido il termine e' prorogato di un anno.

 3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si

prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del

provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non

corre fino alla definizione del procedimento.

 Art. 23.

 Sanzioni accessorie

 (articolo 21 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

 1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:

 a) l'interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o

revisore di societa' di capitali e di enti con personalita'

giuridica, pubblici o privati;

 b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento

di pubblici appalti e forniture;

 c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o

autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di

attivita' di lavoro autonomo e la loro sospensione;

 d) la sospensione dall'esercizio di attivita' di lavoro

autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).

 2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di

applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti

temporali in relazione alla gravita' dell'infrazione e alla misura

della sanzione principale.

 Art. 24.

 Sospensione dei rimborsi e compensazione

 (articolo 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

 1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti

obbligati in solido vantano un credito nei confronti

dell'amministrazione finanziaria, il pagamento puo' essere sospeso se

e' stato notificato l'atto di contestazione o di irrogazione della

sanzione o il provvedimento con il quale vengono accertati maggiori

tributi, ancorche' non definitivi. La sospensione opera nei limiti di

tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della

corte di giustizia tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

 2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente

per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere

notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in

solido, sono impugnabili avanti alla corte di giustizia tributaria,

che puo' disporne la sospensione ai sensi dell'articolo 96 del testo

unico della giustizia tributaria.

 Art. 25.

 Riscossione della sanzione

 (articolo 24 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

 1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni

sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

 2. L'ufficio o l'ente che ha applicato la sanzione puo'

eccezionalmente consentirne, su richiesta dell'interessato in

condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad

un massimo di trenta. In ogni momento il debito puo' essere estinto

in unica soluzione.

 3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il

debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del

debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non

adempiuta.

 Art. 26.

 Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria

 (articolo 26 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

 1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria,

nonche' ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorche' diversamente

denominata, contenuto nelle leggi vigenti, e' sostituito con il

riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.

 2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a

disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle

previsioni corrispondenti risultanti dal presente titolo.

 3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di

irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente titolo si

applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.

Titolo II

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Capo I

Sanzioni in materia di imposte sui redditi

 Art. 27.

Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e

 dell'imposta regionale sulle attivita' produttive

 (articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

 1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini

delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'

produttive, si applica la sanzione amministrativa del 120 per cento

dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se

non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro

1.000. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono

essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati

alla tenuta di scritture contabili.

 2. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore

a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza

di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita'

di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle

imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1,

aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma

1, secondo e terzo periodo.

 3. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle singole

imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore

a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta

o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione

amministrativa del 70 per cento della maggior imposta dovuta o della

differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro 150. La

stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte

indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni

dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di

ritenuta alla fonte.

 4. Se la violazione di cui al comma 3 emerge dalla presentazione

di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti

dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia

avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o

dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si

applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista

dall'articolo 38, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute

imposte si applica la misura minima di cui al comma 3, primo periodo.

 5. La sanzione di cui al comma 3 e' aumentata dalla meta' al

doppio quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di

documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici

o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

 6. Fuori dai casi di cui al comma 5, la sanzione di cui al comma

3 e' ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore

credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento

dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente

inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando,

fuori dai casi di cui al comma 5, l'infedelta' e' conseguenza di un

errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di

reddito, purche' il componente positivo abbia gia' concorso alla

determinazione del reddito nell'annualita' in cui interviene

l'attivita' di accertamento o in una precedente. Se non vi e' alcun

danno per l'Erario, la sanzione e' pari a euro 250.

 7. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare

del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile

in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600.

 8. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di

trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui

all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore

imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 3

non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica

o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni

all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in

apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate

idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore normale

dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la

documentazione prevista dal provvedimento di cui al primo periodo

deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria

secondo le modalita' e i termini ivi indicati; in assenza di detta

comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 3.

 9. In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia

di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del decreto

legislativo 29 novembre 2018, n. 142, da cui derivi una maggiore

imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 3

non si applica se, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di

altra attivita' istruttoria, il contribuente consegna

all'Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa,

indicata in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle

norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il

contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di

cui al primo periodo ne da' apposita comunicazione

all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi

indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 3.

 10. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo

14 marzo 2011, n. 23, se nella dichiarazione dei redditi il canone

derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non e'

indicato o e' indicato in misura inferiore a quella effettiva, si

applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni

amministrative previste dai commi 1 e 3.

 Art. 28.

 Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta

 (articolo 2 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

 1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del

sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa del 120

per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di

euro 250. Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre

somme, benche' non dichiarate, sono state versate interamente, si

applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

 2. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore

a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza

di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita'

di accertamento amministrativo, si applica, sull'ammontare delle

ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1,

aumentata al triplo. Se non risultano ritenute dovute si applica la

sanzione di cui al comma 1, secondo periodo.

 3. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme

dichiarati e' inferiore a quello accertato, si applica la sanzione

amministrativa del 70 per cento dell'importo delle ritenute non

versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250.

 4. Se la violazione di cui al comma 3 emerge dalla presentazione

di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti

dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia

avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o

dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si

applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione

prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono

dovute ritenute si applica la sanzione minima di cui al comma 3.

 5. La sanzione di cui al comma 3 e' aumentata dalla meta' al

doppio quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di

documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte

simulatorie o fraudolente.

 6. Fuori dai casi di cui al comma 5, la sanzione di cui al comma

3 e' ridotta di un terzo quando l'ammontare delle ritenute non

versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi,

interessi ed altre somme accertati e dichiarati e' inferiore al 3 per

cento delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi

ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro 30.000.

 7. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2, 3 e 4 si

applica la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percipiente

non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto

essere presentata.

 8. Per ritenute non versate si intende la differenza tra

l'ammontare delle maggiori ritenute accertate e quelle liquidabili in

base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 9. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di

trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui

all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi la non corretta

applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties

e degli interessi attivi che eccede il valore normale previste per

l'esercizio della ritenuta di cui all'articolo 25, quarto comma, del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la

sanzione di cui al comma 3 non si applica qualora, nel corso

dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita' istruttoria,

il contribuente consegni all'amministrazione finanziaria la

documentazione indicata in apposito provvedimento del direttore

dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della

conformita' al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal

provvedimento di cui al primo periodo deve darne apposita

comunicazione all'amministrazione finanziaria secondo le modalita' e

i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende

applicabile la sanzione di cui al comma 3.

 Art. 29.

 Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari

 (articolo 3 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

 1. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge,

delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito

dominicale e del reddito agrario dei terreni, si applica la sanzione

amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Capo II

Sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto

 Art. 30.

Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore

 aggiunto e ai rimborsi

 (articolo 5 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

 1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale

dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione

amministrativa del 120 per cento dell'ammontare del tributo dovuto

per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto

formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 250. Per

determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i

versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno

precedente del quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le

imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente

eseguite. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione cui

sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli

articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sanzione di

cui al primo periodo e' commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta

nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di

dichiarazione. Nel caso di presentazione della dichiarazione cui sono

tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli

articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre anni

dalla data in cui doveva essere presentata, si applica la sanzione

del 45 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio

dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di

euro 200. Se la dichiarazione di cui al quarto periodo e' presentata

entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al

periodo successivo si applica la sanzione del 25 per cento

dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il

periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 100.

 2. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore

a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza

di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita'

di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare

dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1,

aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte si applica la

sanzione minima di cui al comma 1, primo periodo.

 3. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile relativa agli

acquisti intracomunitari, prescritta dall'articolo 49, comma 1, del

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la sanzione e' riferita

all'ammontare dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero

dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della dichiarazione

con indicazione dell'ammontare delle operazioni in misura inferiore

al vero, la sanzione e' commisurata all'ammontare della maggior

imposta dovuta.

 4. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali

non e' dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione

e' punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La

stessa sanzione si applica anche se e' omessa la dichiarazione

prescritta dall'articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto

1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre

1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari

soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi e' debito

d'imposta. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo

superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti

dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il contribuente abbia

avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o

dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si

applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000.

 5. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore

a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile

superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa

del 70 per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di

credito utilizzato, con un minimo di 150 euro.

 6. Se la violazione di cui al comma 5 emerge dalla presentazione

di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti

dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il contribuente abbia

avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o

dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si

applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista

dall'articolo 38, comma 1, aumentata al doppio. Se non e' dovuta

imposta si applica la sanzione minima di cui al comma 5.

 7. La sanzione di cui al comma 5 e' aumentata dalla meta' al

doppio quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di

fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti,

mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. La

disposizione di cui al primo periodo si applica nei confronti del

cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni

soggettivamente inesistenti solo se e' provata la compartecipazione

alla frode.

 8. Fuori dai casi di cui al comma 7, la sanzione di cui al comma

5 e' ridotta di un terzo quando la maggiore imposta ovvero la minore

eccedenza detraibile o rimborsabile accertata e' complessivamente

inferiore al 3 per cento dell'imposta, dell'eccedenza detraibile o

rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente inferiore a

euro 30.000.

 9. Per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare

del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile

in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 10. Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile risultante dalla

dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall'articolo 30

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

e' punito con la sanzione amministrativa pari al 25 per cento del

credito rimborsato.

 11. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle

dichiarazioni di inizio o variazione di attivita', previste agli

articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o

inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o

dei luoghi ove e' esercitata l'attivita' o in cui sono conservati

libri, registri, scritture e documenti e' punito con la sanzione da

euro 500 a euro 2.000. E' punito con la medesima sanzione chi

presenta la richiesta di registrazione o le comunicazioni di cui agli

articoli 74-quinquies, commi 1 e 4, e 74-sexies.1, commi 4 e 7, del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con

indicazioni incomplete o inesatte, anche relativamente all'indirizzo

di posta elettronica e all'URL del sito web, tali da non consentire

l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove e' esercitata

l'attivita'. La sanzione e' ridotta ad un quinto del minimo se

l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione

presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.

 Art. 31.

Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione

 e individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore

 aggiunto

 (articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

 1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla

registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul

valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati e'

punito con sanzione amministrativa del 70 per cento dell'imposta

relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato

nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata

all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o nei

registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione e'

dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non

ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

 2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla

documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili,

esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette

all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo

e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e' punito con la sanzione amministrativa del 5 per

cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia,

quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione

del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro

2.000.

 3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis ((,

1-ter)) e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le

violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o

trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati

incompleti o non veritieri, la sanzione e' pari, per ciascuna

operazione, al 70 per cento dell'imposta corrispondente all'importo

non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative adottate

con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2, comma 4, del

decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione di cui al

primo periodo si applica anche in caso di mancato o irregolare

funzionamento degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non

constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta

di intervento per la manutenzione degli stessi strumenti nei termini

legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da

euro 250 a euro 2.000. La sanzione di cui al terzo periodo si applica

anche in caso di omessa verificazione degli strumenti tecnologici di

cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015,

n. 127, nei termini previsti.

 4. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di

ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero

nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli

reali, la sanzione e' in ogni caso pari al 70 per cento dell'imposta

corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si

applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei

corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o

irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non

constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di

intervento per la manutenzione e' punita con la sanzione

amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

 5. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita

dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d),

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha

assolto l'imposta e' punito con la sanzione amministrativa pari al 20

per cento del corrispettivo della cessione non documentato

regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi

tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i

supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi

dell'articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del citato

decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la

denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta

e' punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del

valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente.

Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma, lettera

d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del Presidente della

Repubblica n. 633 del 1972 siano non veritiere, le sanzioni di cui al

primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate al 40

per cento.

 6. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2,

primo periodo, 3, primo periodo, 4, primo e secondo periodo, e 5 la

sanzione non puo' essere inferiore a euro 300.

 7. Nel caso di violazione di piu' obblighi inerenti alla

documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la

sanzione e' applicata una sola volta.

 8. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta,

dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, e' punito con la sanzione

amministrativa pari al 70 per cento dell'ammontare della detrazione

compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota

superiore a quella prevista per l'operazione, o di applicazione

dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette,

erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o

committente e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250

euro e 10.000 euro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, e salvi

i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del

cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19

e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, della sola imposta effettivamente dovuta in ragione

della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere.

Le sanzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano

se la violazione ha determinato una dichiarazione infedele punita con

la sanzione di cui all'articolo 30, comma 5.

 9. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si applica

anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 50,

comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'operazione e'

stata assoggettata a imposta in un altro Stato membro.

 10. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di

imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza

che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di

fattura irregolare da parte dell'altro contraente, e' punito, salva

la responsabilita' del cedente o del commissionario, con sanzione

amministrativa pari al 70 per cento dell'imposta, con un minimo di

euro 250, sempreche' non provveda a comunicare l'omissione o

l'irregolarita' all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti

messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine

in cui doveva essere emessa la fattura o da quando e' stata emessa la

fattura irregolare. E' escluso l'obbligo di controllare e sindacare

le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di

altro documento, riferite ai titoli di non imponibilita', esenzione o

esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito

soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile.

 11. E' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500

euro e 10.000 euro il cessionario o il committente che,

nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in

essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile di cui agli

articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto-legge

30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

ottobre 1993, n. 427. Se l'operazione non risulta dalla contabilita'

tenuta ai sensi degli articoli 13 e seguenti del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione

amministrativa e' elevata a una misura del 5 per cento

dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Resta ferma

l'applicazione della sanzione prevista dal comma 8, primo periodo,

con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta

dal cessionario o dal committente, salvo quando la violazione abbia

determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui

all'articolo 30, comma 5. Le disposizioni di cui al primo, secondo e

terzo periodo si applicano anche nel caso in cui, non avendo

adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione

dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il

cessionario o committente non informi l'Ufficio competente nei suoi

confronti entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere

emessa la fattura o da quando e' stata emessa la fattura irregolare,

provvedendo entro lo stesso periodo all'emissione di fattura ai sensi

dell'articolo 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica

n. 633 del 1972, o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento

dell'imposta mediante inversione contabile.

 12. In deroga al comma 11, primo periodo, qualora, in presenza

dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile

l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di

servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del

comma 11, sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore,

fermo restando il diritto del cessionario o committente alla

detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o

il committente anzidetto non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta,

ma e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e

10.000 euro. Al pagamento della sanzione e' solidalmente tenuto il

cedente o prestatore. Le disposizioni di cui al primo e al secondo

periodo non si applicano e il cessionario o il committente e' punito

con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta

nel modo ordinario, anziche' mediante l'inversione contabile, e'

stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia

provato che il cessionario o committente era consapevole.

 13. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei requisiti

prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile, l'imposta

relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui

alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 11 sia stata

erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il

diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli

articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, il cedente o il prestatore non e' tenuto

all'assolvimento dell'imposta, ma e' punito con la sanzione

amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento

della sanzione e' solidalmente tenuto il cessionario o committente.

Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano

e il cedente o prestatore e' punito con la sanzione di cui al comma 1

quando l'applicazione dell'imposta mediante l'inversione contabile

anziche' nel modo ordinario e' stata determinata da un intento di

evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore

era consapevole.

 14. Se il cessionario o committente applica l'inversione

contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non

soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia

il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta

che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo

restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta

eventualmente non detratta ai sensi degli articoli 26, terzo comma, e

30-ter, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633. La disposizione del primo periodo si applica in

tutti i casi di operazioni inesistenti, anche ove astrattamente

imponibili, ma il cessionario o committente e' punito con la sanzione

amministrativa del 5 per cento dell'imponibile, con un minimo di

1.000 euro. Le disposizioni del presente comma non si applicano e il

cessionario o committente e' punito con la sanzione di cui al comma

8, primo periodo, con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto

detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti

astrattamente imponibili e' stata determinata da un intento di

evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o

committente era consapevole.

 15. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o

professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74,

primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un

documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto

passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non

veritiere, e' punito, salva la responsabilita' del cedente, con la

sanzione amministrativa del 10 per cento del corrispettivo

dell'acquisto non documentato regolarmente sempreche' non provveda,

entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi

tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un

documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle

eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel

documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta

regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato

dall'ufficio competente.

 Art. 32.

 Violazioni relative alle esportazioni

 (articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

 1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai

sensi dell'articolo 8, primo comma, lettere b) e b-bis), del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo

alle cessioni all'esportazione, e' punito con la sanzione

amministrativa del 50 per cento del tributo, qualora il trasporto o

la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga

nel termine ivi prescritto. Alla stessa sanzione e' soggetto chi

effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi

dell'articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto

1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre

1993, n. 427, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro

dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti

pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La

sanzione di cui al primo e al secondo periodo non si applica se, nei

trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione

della fattura, il versamento dell'imposta.

 2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi effettua

cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Unione

europea senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 38-quater,

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, se non provvede alla regolarizzazione dell'operazione nel

termine ivi previsto.

 3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza

della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 1, primo comma,

lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e' punito con

la sanzione amministrativa del 70 per cento dell'imposta, fermo

l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia

stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge,

dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i

cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la

dichiarazione stessa.

 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a chi

effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della

dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' al

cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta

dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.

 5. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza

dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente

o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva

navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, ai

sensi dell'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 6. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi, in

mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro

contraente o in dogana di volersi avvalere della facolta' di

acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento

dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18

febbraio 1997, n. 28, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito.

Se il superamento del limite consegue a mancata esportazione, nei

casi previsti dalla legge, da parte del cessionario o del

commissionario, la sanzione e' ridotta alla meta' e non si applica se

l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta giorni

dalla scadenza del termine per l'esportazione, previa

regolarizzazione della fattura.

 7. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o

prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo

8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per

via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate

della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del

decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

 8. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o

prestatore che effettua cessioni o prestazioni di cui all'articolo

8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via

telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della

dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del medesimo

decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

 9. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a

cessioni all'esportazione, indica quantita', qualita' o corrispettivi

diversi da quelli reali, e' punito con la sanzione amministrativa del

70 per cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in

dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata

sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni. La

sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori

al 5 per cento.

Capo III

Disposizioni comuni alle imposte sui redditi

e all'imposta sul valore aggiunto

 Art. 33.

Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle

 dichiarazioni

 (articolo 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

 1. Fuori dei casi previsti negli articoli 27, 28 e 30, se la

dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'

produttive o dell'imposta sul valore aggiunto non e' redatta in

conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore

dell'Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono

indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per

l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica,

del suo rappresentante, nonche' per la determinazione del tributo,

oppure non e' indicato in maniera esatta e completa ogni altro

elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la

sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima

sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della

dichiarazione prevista dagli articoli 70.1, comma 2, 74-quinquies,

comma 6, e 74-sexies.1, comma 10, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si applica la sanzione in misura

massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la

comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli

studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto e il

contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello

anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle

entrate.

 2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di

mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali e'

prescritta la conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio.

 3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 4.000

quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti

nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1998, n. 322, relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

 4. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione

delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo

110, comma 9-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento

dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non

indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 e

un massimo di euro 30.000.

 5. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione, ai

sensi degli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera

c), e 89, comma 3, del testo unico sulle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, dei dividendi e delle plusvalenze relativi a

partecipazioni detenute in imprese o enti residenti o localizzati in

Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base

ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del medesimo testo

unico, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento

dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e

non indicati, con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 30.000

euro.

 6. Quando l'omissione o incompletezza riguarda la segnalazione

prevista dall'articolo 167, comma 11, terzo periodo, del testo unico

sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione

amministrativa pari al 10 per cento del reddito conseguito dal

soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche

solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla

partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro e un massimo di

30.000 euro. La sanzione nella misura minima si applica anche nel

caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.

 7. Quando l'omissione o l'incompletezza riguarda le segnalazioni

previste dagli articoli 113, comma 6, 124, comma 5-bis e 132, comma

5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

dall'articolo 30, comma 4-quater, della legge 23 dicembre 1994, n.

724, e dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, si applica una sanzione da euro 1.500 a euro 15.000.

 Art. 34.

 Violazioni degli obblighi relativi alla contabilita'

 (articolo 9 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

 1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le

scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in

materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i

libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei

quali e' imposta da altre disposizioni della legge tributaria, e'

punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000.

 2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel corso

degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di

imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire

o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla

verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo

comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorche' non

obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza.

 3. La sanzione puo' essere ridotta fino alla meta' del minimo

qualora le irregolarita' rilevate nei libri e nei registri o i

documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreche' non ne sia

derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. Essa e'

irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi

diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente

superiori, nell'esercizio, a euro 50.000.

 4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in materia di

imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette risultano non

rispettati in dipendenza del superamento, fino al 50 per cento, dei

limiti previsti per l'applicazione del regime semplificato per i

contribuenti minori di cui agli articoli 32 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 7 del decreto

del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, del regime

speciale per l'agricoltura di cui all'articolo 34 dello stesso

decreto n. 633 del 1972, si applica la sanzione amministrativa da

euro 250 a euro 2.500.

 5. Se la dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti

all'imposta sul reddito delle societa' sottoposti al controllo

contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali non e'

sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione

ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica

22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione amministrativa fino al

30 per cento del compenso contrattuale relativo all'attivita' di

redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore

all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con

un minimo di euro 250.

 Art. 35.

 Violazione degli obblighi degli operatori finanziari

 (articolo 10 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei

documenti richiesti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero

7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600, e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nell'esercizio

dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o

dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non

rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione

amministrativa da euro 1.500 a euro 15.000. Si considera omessa la

trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione e'

ridotta alla meta' se la trasmissione avviene nei quindici giorni

successivi.

 2. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di

violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7,

sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 605.

 3. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che

violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma

5, terzo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

La sanzione di cui al primo periodo e' applicata per ogni omesso,

tardivo o errato invio dei dati e non si applica l'articolo 13.

 4. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di

violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle

societa' ed enti di assicurazione e alle societa' ed enti che

effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di

terzi ovvero attivita' di gestione ed intermediazione finanziaria,

anche in forma fiduciaria, nonche' a Poste italiane S.p.A.

 5. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio competente

in relazione al domicilio fiscale del contribuente al quale si

riferisce la richiesta.

 Art. 36.

Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul

 valore aggiunto

 (articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

 1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro

2.000 le seguenti violazioni:

 a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge

tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di

finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di

verifica e accertamento in materia di imposte dirette e di imposta

sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti

o non veritieri;

 b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente

o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a)

o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;

 c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra

richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza

nell'esercizio dei poteri loro conferiti.

 2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il

fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il compenso di

partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile

ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto

indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 3. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture

emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2

per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000

per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il

limite massimo di euro 500, se la trasmissione e' effettuata entro i

quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo

periodo, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la

trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 13.

 4. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle

liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' punita con la sanzione

amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta alla

meta' se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni

successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero

se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei

dati.

 5. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle

operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del

decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione

amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il

limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e'

ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 500, se la

trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla

scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel

medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, si applica

la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il

limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e' ridotta alla

meta', entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la

trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alle

scadenze stabilite dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto

legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine,

e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica

l'articolo 13.

 6. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione

con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di

cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis ((, 1-ter)) e 2, del decreto

legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso

sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione

amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro

il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica

l'articolo 13. ((Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si

applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di

memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui

all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.

127.))

 7. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50,

comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro

incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la

sanzione da euro 500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla

meta' in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla

richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del

loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o

inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.

 8. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle

minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a

50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30

settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2

dicembre 2005, n. 248, nonche' delle minusvalenze di ammontare

complessivo superiore a 5 milioni di euro, derivanti da cessioni di

partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui

all'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,

e' punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle

minusvalenze la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele,

con un minimo di 500 euro e un massimo di 30.000 euro.

 9. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello

scontrino fiscale previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio

1983, n. 18, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a

euro 4.000. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche

all'omessa installazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma

4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure

alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al

medesimo comma. ((La sanzione di cui al primo periodo si applica

anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o

software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di

cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5

agosto 2015, n. 127.))

 10. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o

comunque altera gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del

decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, o fa uso di essi allorche'

siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso

al fine di eludere le disposizioni di cui al comma 1 del citato

articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro

3.000 a euro 12.000. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica

la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 7.746 se la

violazione di cui al primo periodo si riferisce agli apparecchi

misuratori previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n.

18. Con la stessa sanzione di cui al secondo periodo e' punito, salvo

che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in

tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai

decreti indicati nell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18,

o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso, nonche'

chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli

stessi stampati, documenti o registri.

 11. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo

53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica la

sanzione da euro 250 a euro 2.000.

 12. Quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' presentata

dalle societa' controllate o dall'ente o societa' controllante, di

cui all'articolo 73, terzo comma, del medesimo decreto, con un

ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di

presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione

amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.

 13. Nei casi in cui il contribuente non presenti l'interpello

previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 27 luglio

2000, n. 212, si applica la sanzione prevista dall'articolo 33, comma

7. La sanzione e' raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione

finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme aventi ad

oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni

soggettive del soggetto passivo.

 14. Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai

sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' soggetto alla

sanzione amministrativa di euro 3.000, irrogata contestualmente al

provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA. Non si

applica l'articolo 13.

 15. Nei confronti del rappresentante fiscale, nominato ai sensi

dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non adempie agli obblighi di

cui all'articolo 35, comma 7-quater, terzo periodo, del medesimo

decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e' irrogata

la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000. Non si

applica l'articolo 13.

 Art. 37.

Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e imposta sul

 valore aggiunto

 (articolo 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

 1. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa superiore a

euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie

previste nel titolo I, per un periodo da tre a sei mesi. La durata

delle sanzioni accessorie puo' essere elevata fino a dodici mesi, se

la sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000.

 2. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa nei confronti

dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, le soglie per

l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al comma 1 sono

ridotte alla meta'.

 3. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 18, nel

corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di

emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in

giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie

in applicazione delle disposizioni del titolo I, e' disposta la

sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio

dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un

periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 126, comma

9, del testo unico della giustizia tributaria, il provvedimento di

sospensione e' immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei

corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000

la sospensione e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Le

sanzioni di cui al primo e al terzo periodo si applicano anche nelle

ipotesi di cui all'articolo 2, ((commi 1, 1-bis, 2 e 3,)) del decreto

legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella

mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella

memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

 4. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta dalla direzione

regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in

relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di

sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei

mesi da quando e' stata contestata la quarta violazione.

 5. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle

sospensioni di cui al comma 3 e' effettuata dall'Agenzia delle

entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 6. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 3 e' assicurata

con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del

personale incaricato.

 7. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta anche nei

confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di

telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali

dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d),

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre

distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione

di acquisto di mezzi tecnici ai sensi dell'articolo 31, comma 15.

 8. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti

in albi ovvero a ordini professionali, nel corso di un quinquennio,

quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento

certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e'

disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione

dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni a

un mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per un

periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 126,

comma 9, del testo unico della giustizia tributaria, il provvedimento

di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione

sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto

competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data pubblicazione

sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 4

e 5.

 9. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 8 siano commesse

nell'esercizio in forma associata di attivita' professionale, la

sanzione accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei

confronti di tutti gli associati.

 10. Se e' accertata l'omessa installazione degli apparecchi

misuratori previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n.

18, e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione

all'esercizio dell'attivita' nei locali ad essa destinati per un

periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la

sospensione e' disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui al

primo e al secondo periodo si applicano anche all'omessa

installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti

di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto

2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i

provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. ((Le sanzioni

di cui al primo e secondo periodo si applicano anche nel caso di

mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il

quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'articolo 2,

comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.

127.))

Titolo III

SANZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Capo I

Sanzioni in materia di riscossione

 Art. 38.

Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia

 di compensazione

 (articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze,

i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di

conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione,

detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in

acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione

amministrativa pari al 25 per cento di ogni importo non versato,

anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di

calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale,

risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i

versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni,

la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva

l'applicazione dell'articolo 14, per i versamenti effettuati con un

ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al

secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un

quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di

liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e

36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione

prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni ipotesi di mancato

pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

 4. Salvo quanto previsto dal comma 6, si considerano inesistenti

ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall'articolo

73, comma 1, lettere l) e m).

 5. Nel caso di utilizzo di un credito non spettante ai sensi

dell'articolo 73, comma 1, lettera m), si applica, salvo diverse

disposizioni speciali, la sanzione pari al 25 per cento del credito

utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo periodo si

applica anche quando il credito e' utilizzato in difetto dei

prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di

decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i

termini stabiliti dal comma 6.

 6. Si applica la sanzione di 250 euro quando il credito e'

utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti

amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettante

entrambe le seguenti condizioni:

 a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza;

 b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione

della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi

relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza

di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della

violazione medesima.

 7. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi

dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 1), si applica la

sanzione pari al 70 per cento del credito utilizzato in

compensazione.

 8. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi

dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 2), la sanzione di cui

al comma 7 e' aumentata dalla meta' al doppio.

 9. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 36, comma 12,

sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla

dichiarazione annuale dell'ente o societa' controllante ovvero delle

societa' controllate, compensate in tutto o in parte con somme che

avrebbero dovuto essere versate dalle altre societa' controllate o

dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia

di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto e' presentata oltre

il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di

presentazione della dichiarazione annuale.

 10. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano

quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a ufficio o

concessionario diverso da quello competente.

 Art. 39.

 Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte

 (articolo 14 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte e'

soggetto alla sanzione amministrativa pari al 20 per cento

dell'ammontare non trattenuto.

 Art. 40.

 Incompletezza dei documenti di versamento

 (articolo 15 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

 1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti

diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione

del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata,

si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

 2. Il concessionario per la riscossione e' tenuto a comunicare

l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore.

 3. Per l'omessa presentazione del modello di versamento

contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la

sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non e'

superiore a cinque giorni lavorativi.

Titolo IV

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE,

SUCCESSIONI E DONAZIONI, BOLLO

Capo I

Sanzioni in materia di imposta di registro

 Art. 41.

Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione

 della denuncia

(articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del

 1986)

 1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei

fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la

presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 del testo unico

delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e'

punito con la sanzione amministrativa pari al 120 per cento

dell'imposta dovuta ((, con un minimo di 250 euro)). Se la richiesta

di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a trenta

giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento

dell'ammontare delle imposte dovute ((, con un minimo di 150 euro)).

 Art. 42.

 Insufficiente dichiarazione di valore

(articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del

 1986)

 1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di

cui all'articolo 51, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni

concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ridotto di un quarto, supera

quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al 70

per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di

cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, la sanzione si applica

anche se la differenza non e' superiore al quarto del valore

accertato.

 Art. 43.

 Occultazione di corrispettivo

(articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del

 1986)

 1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto,

si applica la sanzione amministrativa pari al 120 per cento della

differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al

corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della

sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 42.

 Art. 44.

 Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio

(articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del

 1986)

 1. Per l'omessa presentazione del repertorio ai sensi

dell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle disposizioni

concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, i pubblici ufficiali sono

puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000.

 2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni

dell'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica n. 131 del 1986, sono puniti con la sanzione

amministrativa da euro 500 a euro 2.000.

 3. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo

superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non

avviene nel termine stabilito dall'amministrazione finanziaria, i

pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un

periodo non superiore a sei mesi.

 4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'Agenzia

delle entrate, chiede all'autorita' competente l'applicazione della

sanzione accessoria prevista dal comma 3.

 Art. 45.

 Altre infrazioni

(articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del

 1986)

 1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae

comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per

l'applicazione dell'articolo 51, comma 4, del testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e chi non

ottempera alle richieste degli uffici dell'Agenzia delle entrate ai

sensi dell'articolo 63 del citato testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e' punito con la

sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

 2. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui

all'articolo 53-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica n. 131 del 1986 si applicano le disposizioni di cui

ai titoli II e III.

Capo II

Sanzioni in materia di imposte ipotecaria e catastale

 Art. 46.

 Omissione della trascrizione e delle annotazioni

 (articolo 9 del decreto legislativo n. 347 del 1990)

 1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni

obbligatorie e' punito con la sanzione amministrativa pari all'80 per

cento dell'imposta. Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni

obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a trenta

giorni, si applica la sanzione amministrativa pari al 45 per cento

dell'ammontare delle imposte dovute.

 2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad

imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito,

ovvero per le quali l'imposta e' stata gia' pagata entro il termine

stabilito, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro

2.000, ridotta a euro 50 se la richiesta e' effettuata con ritardo

non superiore a trenta giorni.

Capo III

Sanzioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni

 Art. 47.

 Omissione della dichiarazione

 (articolo 50 del decreto legislativo n. 346 del 1990)

 1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione,

quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa e' punito con la

sanzione amministrativa pari al 120 per cento dell'imposta liquidata

o riliquidata d'ufficio. Se non e' dovuta imposta si applica la

sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione

e' presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si

applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell'ammontare

dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio. Se non e' dovuta

imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.

 Art. 48.

 Infedelta' della dichiarazione

 (articolo 51 del decreto legislativo n. 346 del 1990)

 1. Chi omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la

liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li indica in maniera

infedele, ovvero espone passivita' in tutto o in parte inesistenti,

e' punito con sanzione amministrativa pari all'80 per cento della

differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento

all'imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni

o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passivita'

deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero.

 2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica relativamente

all'imposta corrispondente al maggior valore definitivamente

accertato dei beni e dei diritti diversi da quelli indicati

nell'articolo 34, comma 5, del testo unico delle disposizioni

concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al

decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, se il valore accertato

non supera di un quarto quello dichiarato.

 3. Se l'omissione o l'infedelta' attengono a dati o elementi non

incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da

euro 250 a euro 1.000. La stessa sanzione si applica per la mancata

allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o dei

prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte

ipotecaria e catastale, di bollo, ((delle tasse per i servizi

ipotecari)), ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarita' dei

prospetti medesimi. La sanzione e' ridotta alla meta' se si provvede

alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta

dell'ufficio.

 Art. 49.

 Altre violazioni

 (articolo 53 del decreto legislativo n. 346 del 1990)

 1. L'erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni

culturali, e' punito, nei casi previsti nell'articolo 13, comma 4,

del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle

successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre

1990, n. 346, con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento

dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo

32 o dell'articolo 35 del citato testo unico di cui al decreto

legislativo n. 346 del 1990, in dipendenza della inclusione dei beni

nell'attivo ereditario o della esclusione della riduzione d'imposta

di cui all'articolo 25, comma 2, del medesimo testo unico di cui al

decreto legislativo n. 346 del 1990.

 2. Chi viola i divieti stabiliti dall'articolo 48, commi da 2 a

4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990, o

non adempie all'obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, e'

punito con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento

dell'imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai

diritti ai quali si riferisce la violazione.

 3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo

48, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del

1990, i soggetti ivi indicati ovvero quelli indicati nel comma 7 del

predetto articolo, nonche' i concedenti o i depositari, sono puniti

con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 del pari

applicabile a chi:

 a) non ottempera alle richieste dell'ufficio o comunica dati

incompleti o infedeli;

 b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae

all'ispezione documenti o scritture, ancorche' non obbligatori, dei

quali risulti con certezza l'esistenza;

 c) rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all'articolo

23, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del

1990, di consegnare agli obbligati alla dichiarazione i titoli delle

passivita' o non permette che ne sia fatta copia autentica, di

consegnare o di rilasciare agli stessi gli estratti e le copie

autentiche di cui al richiamato articolo 23 e all'articolo 30, comma

1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990.

 4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 e' raddoppiata per la

violazione di obblighi o di divieti posti a carico di pubblici

ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, societa' di

credito o di intermediazione o di Poste Italiane S.p.A.

 Art. 50.

 Determinazione della sanzione amministrativa

 (articolo 54 del decreto legislativo n. 346 del 1990)

 1. Nella determinazione della sanzione commisurata all'imposta o

alla maggiore imposta, questa e' assunta al netto delle riduzioni e

delle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26 del testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di

cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Capo IV

Sanzioni in materia di imposta di bollo

 Art. 51.

 Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti

(articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del

 1972)

 1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e'

punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione

amministrativa da euro 100 a euro 200.

 Art. 52.

Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele

 dichiarazione di conguaglio

(articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del

 1972)

 1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo

dovuta sin dall'origine e' soggetto, oltre al pagamento del tributo,

a una sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta o

della maggiore imposta.

 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della

legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali

sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte

l'imposta, con un minimo di euro 100.

 3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal

quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' punita con la

sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta dovuta. Se

la dichiarazione di conguaglio e' presentata con un ritardo non

superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del

45 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.

 Art. 53.

 Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici

(articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del

 1972)

 1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti

di cui all'articolo 14, terzo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' punito con la sanzione

amministrativa da euro 500 a euro 5.000.

 Art. 54.

 Violazioni in materia di valori di bollo precedentemente usati

(articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del

 1972)

 1. Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata,

marche o altri valori di bollo precedentemente usati e' punito con le

pene stabilite dall'articolo 466 del codice penale.

Titolo V

SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI ERARIALI MINORI (IMPOSTA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE; IMPOSTA SU ASSICURAZIONI PRIVATE E CONTRATTI VITALIZI; IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI; CANONE RAI)

Capo I

Sanzioni in materia di imposte sulle concessioni governative

e su assicurazioni private e contratti vitalizi

 Art. 55.

 Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative

(articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del

 1972)

 1. Chi esercita un'attivita' per la quale e' necessario un atto

soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto

l'atto stesso o assolta la relativa tassa e' punito con la sanzione

amministrativa pari al 90 per cento della tassa medesima e, in ogni

caso, non inferiore a euro 100.

 2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle

concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del

tributo e' punito con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro

500 ed e' tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.

 Art. 56.

Sanzioni in materia di imposte su assicurazioni private e contratti

 vitalizi

 (articolo 24 della legge n. 1216 del 1961)

 1. Le violazioni alle disposizioni in materia di assicurazioni

private e di contratti vitalizi di cui al testo unico dei tributi

erariali minori sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

 a) omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo

le previsioni degli articoli 7, 8 e 11 del testo unico dei tributi

erariali minori, da euro 2.000 a euro 5.000;

 b) omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette

ad imposta, pari al 100 per cento dell'imposta dovuta sulle partite

non registrate;

 c) infedele indicazione dell'imponibile o della specie di

assicurazione nei registri dei premi, pari al 70 per cento

dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad

imposta o dovuta in piu' per differenza di aliquota;

 d) mancata esibizione dei registri dei premi nei casi di cui

all'articolo 14 del testo unico dei tributi erariali minori e

violazione delle altre disposizioni contemplate nello stesso articolo

14, da euro 1.000 a euro 4.000;

 e) infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di

assicurazione e nelle relative ricevute, pari al 70 per cento

dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100;

 f) inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma

2, lettere a) e b) del testo unico dei tributi erariali minori, da

euro 100 a euro 500;

 g) mancata conservazione degli originari rendiconti di cui

all'articolo 8, comma 2, lettera c), del testo unico dei tributi

erariali minori e degli originari contratti prescritti dall'articolo

11, comma 3, del medesimo testo unico, da euro 100 a euro 500;

 h) omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia

di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico dei tributi erariali

minori, pari al 100 per cento dell'imposta dovuta sulla somma non

denunziata, con un minimo di euro 100. Per determinare l'imposta

dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti d'imposta

effettuati relativamente ai premi incassati nel periodo di

riferimento, nonche' il credito dell'anno precedente del quale non e'

stato richiesto il rimborso;

 i) infedele denunzia di cui agli articoli 12 e 13 del testo

unico dei tributi erariali minori, pari al 70 per cento dell'imposta

dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100;

 l) inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 16,

comma 2, del testo unico dei tributi erariali minori, da euro 100 a

euro 500 a carico dell'assicuratore. L'assicuratore che si faccia

rifondere un importo maggiore di quello dovuto, e' altresi' punito

con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1000 ed e' obbligato a

rimborsare al contraente la somma indebitamente percetta;

 m) omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia

di cui all'articolo 19 del testo unico dei tributi erariali minori,

da euro 250 a euro 1000;

 n) tardiva presentazione della denuncia di cui all'articolo 12

del testo unico dei tributi erariali minori, entro novanta giorni dal

termine di cui al medesimo articolo 12, comma 2, euro 250.

 Art. 57.

 Altre disposizioni

 (articolo 26 della legge n. 1216 del 1961)

 1. Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste

dall'articolo 56 sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951,

n. 168, detratto il 10 per cento per spese inerenti alla riscossione.

Capo II

Sanzioni in materia di imposta sugli intrattenimenti

 Art. 58.

Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e

 l'annotazione delle operazioni, nonche' la presentazione della

 dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso

(articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del

 1972)

 1. Per l'omessa fatturazione o annotazione delle operazioni

indicate nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione pari al

60 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente

documentato o registrato, con un minimo di euro 300. Alla stessa

sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica nella

documentazione o nell'annotazione un'imposta inferiore a quella

dovuta. La sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000

quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del

tributo.

 2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione prescritta

dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30

dicembre 1999, n. 544, o per la presentazione della stessa con

indicazione di importi inferiori a quelli reali, si applica la

sanzione pari al 90 per cento dell'imposta o della maggiore imposta

dovuta, con un minimo di euro 250. Se la dichiarazione di cui

all'articolo 2 e quella di cui all'articolo 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, da presentarsi,

rispettivamente, entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno

sociale ed entro il quinto giorno successivo al termine della data

della manifestazione, sono presentate con un ritardo non superiore a

trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento

dell'ammontare dell'imposta con un minimo di 150 euro.

 3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti

di certificazione dei corrispettivi, ovvero per l'emissione degli

stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione

pari al 60 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non

documentato con un minimo di euro 300. La stessa sanzione si applica

in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi

relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare

funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali.

 Art. 59.

 Altre violazioni

(articolo 33 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.

 640 del 1972)

 1. Si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000 per:

 a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi;

 b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri

e dei documenti obbligatori;

 c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della

vendita dei titoli di accesso;

 d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli

incassi;

 e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di

attivita';

 f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di

contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;

 g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all'articolo

74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633;

 h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi

degli abbonamenti al concessionario di cui all'articolo 17 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o

all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente.

 Art. 60.

Violazioni relative agli apparecchi misuratori fiscali e alle

 biglietterie automatizzate

(articolo 33 commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica

 n. 640 del 1972)

 1. Per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali

o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da euro

2.000 a euro 4.000.

 2. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la

manutenzione dei misuratori fiscali e' punita con la sanzione da euro

250 a euro 2.000.

Capo III

Sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni e canone rai in bolletta

 Art. 61.

Violazioni relative all'omesso o irregolare pagamento

 dell'abbonamento

 (articolo 19 del regio decreto-legge n. 246 del 1938)

 1. Chiunque detenga uno o piu' apparecchi o altri dispositivi

atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e

televisive senza aver corrisposto il canone di abbonamento con

l'osservanza delle disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti

dalle vigenti norme, e' obbligato al pagamento del tributo evaso e

della sanzione pecuniaria da euro 103 a euro 516.

 Art. 62.

 Pagamento tardivo dell'abbonamento

(articolo 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato

 n. 1542 del 1947)

 1. Qualora il pagamento dell'abbonamento sia eseguito oltre i

termini prescritti dall'articolo 52, comma 5, del testo unico dei

tributi erariali minori, ma prima dell'accertamento della violazione,

in luogo della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 61 e'

dovuta dall'abbonato una sanzione amministrativa pari ad un sesto

dell'ammontare della semestralita'.

 2. La sanzione amministrativa e' ridotta a un dodicesimo della

semestralita' qualora il pagamento sia stato eseguito prima

dell'accertamento della violazione, ma non oltre un mese dalla

scadenza dei termini prescritti.

 3. L'abbonato che esegua il pagamento delle rate trimestrali

oltre i termini stabiliti, ma prima dell'accertamento della

violazione, in luogo della sanzione amministrativa prevista e' tenuto

al pagamento di una sanzione amministrativa pari a un dodicesimo

della semestralita'.

 4. L'abbonato che entro il 31 gennaio o il 31 luglio non abbia

eseguito il versamento per il semestre o per il trimestre, si presume

abbia scelto la forma di pagamento semestrale.

Titolo VI

ALTRE SANIZIONI

Capo I

Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale dei contribuenti

 Art. 63.

 Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale

(articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del

 1973)

 1. E' punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro

2.065 chi:

 a) non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi

in cui cio' sia espressamente previsto, richiede piu' volte

l'attribuzione del numero del codice fiscale;

 b) omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio

numero di codice fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo aver

ricevuto la comunicazione del numero definitivo o quello emesso in

data meno recente;

 c) non comunica a terzi ovvero comunica in maniera inesatta il

proprio numero di codice fiscale e i dati catastali di cui

all'articolo 7, quinto comma, del decreto Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 605;

 d) omette di indicare il numero di codice fiscale comunicato da

altri soggetti;

 e) non ottempera in qualita' di pubblico ufficiale alla

previsione disposta dall'articolo 11 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

 f) non restituisce nel termine prescritto i questionari

indicati all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 605.

 2. Chi omette le comunicazioni previste dall'articolo 7 e

dell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e' punito con la sanzione

amministrativa da euro 206 a euro 5.164. La sanzione e' ridotta alla

meta' in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.

 Art. 64.

 Applicazione della sanzione

(articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del

 1973)

 1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 63 sono

irrogate dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle

conservatorie dei registri immobiliari. Si applica la disciplina sul

procedimento prevista nelle disposizioni generali sulle sanzioni

amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al titolo

I.

Capo II

Sanzioni in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti

 Art. 65.

Violazioni e sanzioni amministrative in materia di documento di

 accompagnamento dei beni viaggianti

(articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del

 1978)

 1. Il mittente e' responsabile della mancata o inesatta

compilazione dei documenti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.

627; se non compila detti documenti, o indica su di essi beni diversi

da quelli trasportati o consegnati, o li indica in quantita' diversa,

ovvero li compila in modo da non consentire comunque la

identificazione delle parti, e' soggetto alla sanzione amministrativa

da euro 2.065 a euro 6.197. Alla stessa sanzione soggiace chiunque

faccia uso di tali documenti al fine di eludere le prescrizioni del

citato decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978.

 2. Se nei documenti indicati nel comma 1 risultano mancanti o

inesatte alcune delle altre indicazioni previste dagli articoli 1, 2,

3 e 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.

627 del 1978, si applica al soggetto tenuto ad annotare tali

indicazioni la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 3.098. Al

vettore che non sottoscrive per ricevuta gli esemplari del documento

di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.

627 del 1978, o li sottoscrive pur se in esso siano riportate

indicazioni incomplete o inesatte, limitatamente a quanto previsto

dall'articolo 1, terzo comma, terzo periodo, del decreto del

Presidente della Repubblica n. 627 del 1978, si applica la sanzione

da euro 154 a euro 309. Il conducente del veicolo che, durante

l'esecuzione del trasporto, non e' in grado di esibire gli esemplari

dei documenti che debbono accompagnare il trasporto e' soggetto alla

sanzione da euro 51 a euro 185. La stessa sanzione si applica se il

documento di trasporto non risulta sottoscritto ai sensi

dell'articolo 1, terzo e nono comma, del decreto del Presidente della

Repubblica n. 627 del 1978.

 3. Ogni violazione diversa da quelle previste nei commi 1 e 2 e'

punita con la sanzione da euro 1.032 a euro 3.098.

 4. Per le violazioni di cui al presente capo punite con una

sanzione amministrativa e' consentito al trasgressore di pagare una

somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo,

mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al

sessantesimo giorno successivi alla consegna o alla notifica del

verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione

relativa alla sanzione amministrativa nascente dalla violazione.

 Art. 66.

 Recidiva e sanzioni accessorie

(articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del

 1978)

 1. I soggetti previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a)

e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.

627, che commettano, nel corso di un triennio, tre violazioni

previste nell'articolo 65, sono sottoposti ad accertamento, ai sensi

e con le forme di cui al titolo IV del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Essi sono altresi' sottoposti,

secondo le prescrizioni e i criteri stabiliti nel decreto

ministeriale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974,

n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n.

354, al controllo globale per tutti i tributi.

 2. Chi effettua il trasporto, se nel corso di un triennio

commette tre violazioni previste nell'articolo 65, e' soggetto al

ritiro della carta di circolazione degli automezzi rispetto ai quali

sono state contestate le singole trasgressioni per un periodo non

inferiore a un mese ne' superiore a cinque mesi. Il provvedimento e'

adottato dal competente ufficio della motorizzazione civile e dei

trasporti in concessione, su proposta dell'ufficio dell'Agenzia delle

entrate.

 3. Fuori dei casi previsti nel comma 2, il conducente che nel

corso di un triennio e' punito per tre violazioni previste

nell'articolo 65 e' soggetto alla sospensione della patente di guida

per un periodo non inferiore a quindici giorni ne' superiore a tre

mesi. Il provvedimento e' adottato dal prefetto, su proposta

dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

 4. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3 si tiene conto anche delle

violazioni per le quali e' intervenuto il procedimento di cui

all'articolo 65, comma 4.

Capo III

Violazioni in materia di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti

da e per l'estero di denaro, titoli e valori

 Art. 67.

Sanzioni in materia di rilevazione ai fini fiscali di taluni

 trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori

 (articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990)

 1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia

delle entrate previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno

1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

1990, n. 227, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10

al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata.

 2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto

nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990 e' punita

con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento

dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al

primo periodo relativa alla detenzione di investimenti all'estero

ovvero di attivita' estere di natura finanziaria negli Stati o

territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del

Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e' punita con la

sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento

dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la

dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n.

167 del 1990 sia presentata entro novanta giorni dal termine, si

applica la sanzione di euro 258.

Capo IV

Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni e violazioni degli intermediari

 Art. 68.

Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni

 (articolo 7-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997)

 1. In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni

da parte dei soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto

del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei

medesimi si applica la sanzione amministrativa da euro 516 a euro

5.165.

 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti

indicati nell'articolo 15 del decreto del Ministero delle finanze 31

luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto

1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di

dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a

trasmettere.

 Art. 69.

 Sanzioni per violazioni degli intermediari

 (articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997)

 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando

l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:

 a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che rilasciano il visto di

conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione

amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele e'

relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita'

di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro

delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di

cui al primo periodo e i soggetti di cui all'articolo 35 del decreto

legislativo n. 241 del 1997 sono tenuti al pagamento di una somma

pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che

il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o

gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la

riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali

sono richieste le somme di cui al secondo periodo. Eventuali

controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche'

l'infedelta' del visto non sia gia' stata contestata con la

comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di

cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il

centro di assistenza fiscale o il professionista puo' trasmettere una

dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il

contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, puo'

trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui

contenuto e' definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia

delle entrate. In tal caso, la somma dovuta e' ridotta ai sensi

dell'articolo 14. La violazione e' punibile in caso di liquidazione

delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in

base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di

controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo

decreto, nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base

alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e

seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633. La violazione e' punibile a condizione che non trovi

applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni,

ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei

predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di rilasciare il

visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre

anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al

periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di

rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si considera

violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta

sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della

maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3;

 b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria

di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro

5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse

nel corso di un biennio, e' disposta la sospensione dalla facolta' di

rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre

anni. La medesima facolta' e' inibita in caso di accertamento di

ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravita'. Si

considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della

suddetta sanzione.

 2. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 4 del

presente articolo e dell'articolo 68, si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni del titolo I. Il centro di assistenza

fiscale per il quale abbia operato il trasgressore e' obbligato

solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di un importo

pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1.

 3. Le violazioni dei commi 1 e 4 del presente articolo e

dell'articolo 68 sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate

dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in

ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle

segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia.

L'atto di contestazione e' unico per ciascun anno solare di

riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, puo'

essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I

provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza

dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale

adozione di ulteriori provvedimenti.

 4. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo

37, commi 2 e 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai

sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro

258 a euro 2.582.

 5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza

fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, e' sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi,

quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie

o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 del

medesimo decreto legislativo, nonche' quando gli elementi forniti

all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto

alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute

violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta

la revoca dell'esercizio dell'attivita' di assistenza. Nei casi di

particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare.

 6. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo

18, comma 3, non impedisce l'applicazione della sospensione,

dell'inibizione e della revoca.

 7. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta

l'applicazione della sanzione da 516 euro a 5.165 euro.

PARTE II

Disposizioni in materia di sanzioni penali

Titolo I

SANZIONI PENALI

Capo I

Disposizioni penali in materia fiscale

 Art. 70.

 Istigazione a violare gli obblighi di pagamento

(articolo 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato

 n. 1559 del 1947)

 1. Chiunque con qualsiasi mezzo promuove e organizza accordi o

intese tra i contribuenti al fine di ritardare, sospendere o non

effettuare il pagamento delle imposte, e' punito con la reclusione da

sei mesi a cinque anni, salvo che il fatto non costituisca reato

punibile con pena maggiore.

 2. Alla stessa pena e' soggetto chiunque pubblicamente o in

riunioni, da considerarsi pubbliche ai sensi dell'articolo 18 del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773, istiga i contribuenti a ritardare,

sospendere o non effettuare il pagamento delle imposte.

 3. Quando l'accordo o l'istigazione abbia conseguito il suo

effetto, il minimo delle pene previste nei commi 1 e 2 e' portato ad

un anno.

 Art. 71.

 Turbativa dell'attivita' di accertamento e riscossione

(articolo 2 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato

 n. 1559 del 1947)

 1. Chiunque al di fuori dei casi previsti nell'articolo 70, in

qualsiasi modo cagiona una interruzione o turba la regolarita' dei

servizi di accertamento e di riscossione delle imposte e' punito con

la reclusione da tre mesi a due anni.

 2. I capi promotori e organizzatori sono puniti con la reclusione

da uno a sei anni.

 Art. 72.

Omissioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico

 servizio

(articolo 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato

 n. 1559 del 1947)

 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio,

che al fine d'interrompere o di turbare la regolarita' dei servizi di

accertamento e di riscossione delle imposte, rifiuta, omette o

ritarda atti del proprio ufficio o servizio, e' punito con la

reclusione da un anno a sei anni.

Capo II

Disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Sezione I

Definizioni

 Art. 73.

 Definizioni

 (articolo 1 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

 1. Ai fini degli articoli da 74 a 85:

 a) per «fatture o altri documenti per operazioni inesistenti»

si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo

probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di

operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che

indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura

superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a

soggetti diversi da quelli effettivi;

 b) per «elementi attivi o passivi» si intendono le componenti,

espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla

determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini

dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e

le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;

 c) per «dichiarazioni» si intendono anche le dichiarazioni

presentate in qualita' di amministratore, liquidatore o

rappresentante di societa', enti o persone fisiche o di sostituto

d'imposta, nei casi previsti dalla legge;

 d) il «fine di evadere le imposte» e il «fine di consentire a

terzi l'evasione» si intendono comprensivi, rispettivamente, anche

del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un

inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;

 e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualita' di

amministratore, liquidatore o rappresentante di societa', enti o

persone fisiche, il «fine di evadere le imposte» e il «fine di

sottrarsi al pagamento» si intendono riferiti alla societa', all'ente

o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

 f) per «imposta evasa» si intende la differenza tra l'imposta

effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero

l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto

delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto,

di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della

presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo

termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non

effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di

perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e

utilizzabili;

 g) le soglie di punibilita' riferite all'imposta evasa si

intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto

o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;

 h) per «operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente»

si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate

dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in

essere con la volonta' di non realizzarle in tutto o in parte ovvero

le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;

 i) per «mezzi fraudolenti» si intendono condotte artificiose

attive nonche' quelle omissive realizzate in violazione di uno

specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa

rappresentazione della realta';

 l) per «crediti inesistenti» si intendono:

 1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i

requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella

disciplina normativa di riferimento;

 2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi

di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente,

attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi,

simulazioni o artifici;

 m) per «crediti non spettanti» si intendono:

 1) i crediti fruiti in violazione delle modalita' di utilizzo

previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza,

quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di

riferimento;

 2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e

oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di

riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina

attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o

particolari qualita' richiesti ai fini del riconoscimento del

credito;

 3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti

amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Sezione II

Delitti in materia di dichiarazione

 Art. 74.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti

 per operazioni inesistenti

 (articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque,

al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,

avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,

indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi

passivi fittizi.

 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri

documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti

sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono

detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione

finanziaria.

 3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a

euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei

anni.

 Art. 75.

 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

 (articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 74, e' punito con la

reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte

sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate

oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti

falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare

l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria,

indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi

attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi

passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

 a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle

singole imposte, a euro 30.000;

 b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti

all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi

fittizi, e' superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli

elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a

1,5 milioni di euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei

crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e'

superiore al 5 per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o

comunque a euro 30.000.

 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi

quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili

obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti

dell'amministrazione finanziaria.

 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma

1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli

obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle

scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle

annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

 Art. 76.

 Dichiarazione infedele

 (articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 74 e 75, e' punito con

la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine

di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in

una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi

attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi

passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

 a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle

singole imposte, a euro 100.000;

 b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti

all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi

inesistenti, e' superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo

degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e'

superiore a euro 2 milioni.

 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non

si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione

di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai

quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati

nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini

fiscali, della violazione dei criteri di determinazione

dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non

deducibilita' di elementi passivi reali.

 3. Fuori dei casi di cui al comma 2, non danno luogo a fatti

punibili le valutazioni che, complessivamente considerate,

differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella

verifica del superamento delle soglie di punibilita' previste dal

comma 1, lettere a) e b).

 Art. 77.

 Omessa dichiarazione

 (articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

 1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al

fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non

presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a

dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a

taluna delle singole imposte, ad euro 50.000.

 2. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non

presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto

d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore

ad euro 50.000.

 3. Ai fini delle disposizioni previste dai commi 1 e 2, non si

considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni

dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno

stampato conforme al modello prescritto.

 Art. 78.

 Tentativo

 (articolo 6 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

 1. I delitti previsti dagli articoli 74, 75 e 76 non sono

punibili a titolo di tentativo, salvo quanto previsto al comma 2.

 2. Quando la condotta e' posta in essere al fine di evadere

l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti

transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato

membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un

danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto

previsto dall'articolo 76 e' punibile a titolo di tentativo. Fuori

dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 79, i delitti

previsti dagli articoli 74 e 75 sono punibili a titolo di tentativo,

quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.

Sezione III

Delitti in materia di documenti, pagamento di imposte e disposizioni varie

 Art. 79.

 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

 (articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque,

al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o

sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per

operazioni inesistenti.

 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal

comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per

operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si

considera come un solo reato.

 3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o

nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro 100.000, si

applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

 Art. 80.

Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture

 o altri documenti per operazioni inesistenti

 (articolo 9 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

 1. In deroga all'articolo 110 del codice penale:

 a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni

inesistenti e chi concorre con il medesimo non e' punibile a titolo

di concorso nel reato previsto dall'articolo 74;

 b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni

inesistenti e chi concorre con il medesimo non e' punibile a titolo

di concorso nel reato previsto dall'articolo 79.

 Art. 81.

 Occultamento o distruzione di documenti contabili

 (articolo 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con

la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le

imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire

l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le

scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la

conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi

o del volume di affari.

 Art. 82.

 Omesso versamento di ritenute certificate

 (articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000)

 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque

non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di

presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta,

ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per

un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta,

se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante

rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della

rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole e' punito se

l'ammontare del debito residuo e' superiore a 50.000 euro.

 Art. 83.

 Omesso versamento di IVA

 (articolo 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000)

 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque

non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di

presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore

aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare

superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d'imposta, se il debito

tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai

sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi

dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602, il colpevole e' punito se l'ammontare del

debito residuo e' superiore a 75.000 euro.

 Art. 84.

 Indebita compensazione

 (articolo 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000)

 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque

non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai

sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.

 3. La punibilita' dell'agente per il reato di cui al comma 1 e'

esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni,

sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli

specifici elementi o alle particolari qualita' che fondano la

spettanza del credito.

 Art. 85.

 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

 (articolo 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni

chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o

sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative

relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro

50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui

propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte

inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle

imposte, sanzioni ed interessi e' superiore a euro 200.000 si applica

la reclusione da un anno a sei anni.

 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni

chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento

parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella

documentazione presentata ai fini della procedura di transazione

fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo

od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a

euro 50.000. Se l'ammontare di cui al primo periodo e' superiore a

euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

 Art. 86.

 Pene accessorie

 (articolo 12 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

 1. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli da

74 a 85 importa:

 a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone

giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e

non superiore a tre anni;

 b) l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione

per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;

 c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza

in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non

superiore a cinque anni;

 d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di corte

di giustizia tributaria;

 e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del

codice penale.

 2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 74,

75 e 79 importa, altresi', l'interdizione dai pubblici uffici per un

periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

 3. Per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 81 l'istituto

della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del

codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano

congiuntamente le seguenti condizioni:

 a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento

del volume d'affari;

 b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a 3 milioni di

euro.

 Art. 87.

 Sequestro e confisca

 (articolo 12-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000)

 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta

delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale

per uno dei delitti previsti dagli articoli da 74 a 85, e' sempre

ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il

prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero,

quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha

la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo o

profitto.

 2. Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della

garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali,

patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresi' conto della

gravita' del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca

di cui al comma 1 non e' disposto se il debito tributario e' in corso

di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure

conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti

casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.

 Art. 88.

 Casi particolari di confisca

 (articolo 12-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000)

 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta

a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i

delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice

penale quando:

 a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' superiore a

euro 200.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 74;

 b) l'imposta evasa e' superiore a euro 100.000 nel caso del

delitto previsto dall'articolo 75;

 c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o

nei documenti e' superiore a euro 200.000 nel caso del delitto

previsto dall'articolo 79;

 d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi

e' superiore a euro 100.000 nel caso del delitto previsto

dall'articolo 85, comma 1;

 e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli

effettivi o degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro

200.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 85, comma 2.

 Art. 89.

 Cause di non punibilita'. Pagamento del debito tributario

 (articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

 1. I reati di cui agli articoli 82, 83 e 84, comma 1, non sono

punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento

di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative

e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli

importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative

e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie,

nonche' del ravvedimento operoso.

 2. I reati di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 non sono punibili

se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati

estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito

del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione

omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa

al periodo d'imposta successivo, sempreche' il ravvedimento o la

presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia

avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o

dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o

di procedimenti penali.

 3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del

dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di

estinzione mediante rateizzazione, e' dato un termine di tre mesi per

il pagamento del debito residuo. In tal caso, la prescrizione e'

sospesa. Il giudice ha facolta' di prorogare tale termine una sola

volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma

restando la sospensione della prescrizione.

 4. I reati di cui agli articoli 82 e 83 non sono punibili se il

fatto dipende da cause non imputabili all'autore, sopravvenute,

rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso

dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini del primo periodo il

giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidita'

dell'autore dovuta alla inesigibilita' dei crediti per accertata

insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di

crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e

della non esperibilita' di azioni idonee al superamento della crisi.

 5. Ai fini della non punibilita' per particolare tenuita' del

fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice

valuta, in modo prevalente, uno o piu' dei seguenti indici:

 a) l'entita' dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al

valore soglia stabilito ai fini della punibilita';

 b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento

integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione

concordato con l'amministrazione finanziaria;

 c) l'entita' del debito tributario residuo, quando sia in fase

di estinzione mediante rateizzazione;

 d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1,

lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di

cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

 Art. 90.

 Circostanze del reato

 (articolo 13-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000)

 1. Fuori dai casi di non punibilita', le pene per i delitti di

cui agli articoli da 74 a 85 sono diminuite fino alla meta' e non si

applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 86 se, prima

della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario,

comprese sanzioni amministrative e interessi, e' estinto. Quando,

prima della chiusura del dibattimento, il debito e' in fase di

estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito delle procedure

conciliative e di adesione all'accertamento l'imputato ne da'

comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa

documentazione, e informa contestualmente l'Agenzia delle entrate con

indicazione del relativo procedimento penale.

 2. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, il processo e'

sospeso dalla ricezione della comunicazione. Decorso un anno la

sospensione e' revocata, salvo che l'Agenzia delle entrate abbia

comunicato che il pagamento delle rate e' regolarmente in corso. In

questo caso, il processo e' sospeso per ulteriori tre mesi, che il

giudice ha facolta' di prorogare, per una sola volta, di non oltre

tre mesi, qualora lo ritenga necessario per consentire l'integrale

pagamento del debito. Anche prima del decorso dei termini di cui al

secondo e al terzo periodo, la sospensione e' revocata quando

l'Agenzia delle entrate attesta l'integrale versamento delle somme

dovute o comunica la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Durante la sospensione del processo il corso della prescrizione e'

sospeso.

 3. Per i delitti di cui agli articoli da 74 a 85 l'applicazione

della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale

puo' essere chiesta dalle parti solo quando, prima della

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito

tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, e' estinto,

nonche' quando ricorre il ravvedimento operoso, fatte salve le

ipotesi di cui all'articolo 89, commi 1 e 2.

 4. Le pene stabilite per i delitti di cui agli articoli da 74 a

85 sono aumentate della meta' se il reato e' commesso dal concorrente

nell'esercizio dell'attivita' di consulenza fiscale svolta da un

professionista o da un intermediario finanziario o bancario

attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di

evasione fiscale.

 Art. 91.

Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso di

 estinzione per prescrizione del debito tributario

 (articolo 14 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

 1. Se i debiti indicati nell'articolo 89 risultano estinti per

prescrizione o per decadenza, l'imputato di taluno dei delitti

previsti dagli articoli da 74 a 85 puo' chiedere di essere ammesso a

pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di

primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione

dell'offesa recata all'interesse pubblico tutelato dalla norma

violata.

 2. La somma, commisurata alla gravita' dell'offesa, non puo'

essere comunque inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma

dell'articolo 135 del codice penale della pena minima prevista per il

delitto contestato.

 3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua

la somma, fissa con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni

per il pagamento.

 4. Se il pagamento e' eseguito nel termine, la pena e' diminuita

fino alla meta' e non si applicano le pene accessorie indicate

nell'articolo 86. Si osserva la disposizione prevista dall'articolo

89, comma 3.

 5. Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata

e' restituita.

 Art. 92.

 Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie

 (articolo 15 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

 1. Al di fuori dei casi in cui la punibilita' e' esclusa a norma

dell'articolo 47, terzo comma, del codice penale, non danno luogo a

fatti punibili ai sensi degli articoli da 74 a 85 le violazioni di

norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza

sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione.

 Art. 93.

 Interruzione della prescrizione

 (articolo 17 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

 1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dagli

articoli da 74 a 85 e' interrotto, oltre che dagli atti indicati

nell'articolo 160 del codice penale, dal verbale di constatazione o

dall'atto di accertamento delle relative violazioni.

 2. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli

articoli da 74 a 81 sono elevati di un terzo.

 Art. 94.

 Competenza per territorio

 (articolo 18 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

 1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per

territorio per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 non puo'

essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura

penale, e' competente il giudice del luogo di accertamento del reato.

 2. Per i delitti previsti dal capo II, sezione II, del presente

titolo, il reato si considera consumato nel luogo in cui il

contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale e'

all'estero e' competente il giudice del luogo di accertamento del

reato.

 3. Nel caso previsto dall'articolo 79, comma 2, se le fatture o

gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o

rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, e' competente

il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del

pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia

di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di

procedura penale.

 Art. 95.

 Custodia giudiziale dei beni sequestrati

 (articolo 18-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000)

 1. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali

relativi ai delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 e a ogni altro

delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilita'

finanziarie, possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria in

custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che

ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

 1-bis. ((I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a seguito

di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta,

agli organi dell'amministrazione finanziaria.))

 2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 61, comma 23, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2 del

decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

 Art. 96.

 Principio di specialita'

 (articolo 19 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

 1. Quando uno stesso fatto e' punito da una delle disposizioni di

cui agli articoli da 74 a 85 e da una disposizione che prevede una

sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.

 2. Permane, in ogni caso, la responsabilita' per la sanzione

amministrativa dei soggetti indicati nell'articolo 12, comma 1, che

non siano persone fisiche concorrenti nel reato e resta ferma la

responsabilita' degli enti e societa' prevista dall'articolo 98,

comma 3.

 Art. 97.

 Rapporti tra procedimento penale e processo tributario

 (articolo 20 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

 1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il processo

tributario non possono essere sospesi per la pendenza del

procedimento penale avente a oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui

accertamento comunque dipende la relativa definizione.

 2. Le sentenze rese nel processo tributario, divenute

irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in

sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto

violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui e' stata esercitata

l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini

della prova del fatto in essi accertato.

 Art. 98.

Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente

 rilevanti

 (articolo 21 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

 1. L'ufficio competente irroga le sanzioni amministrative

relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di

reato.

 2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti

diversi da quelli indicati dall'articolo 96, comma 2, salvo che il

procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione,

sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula

che esclude la rilevanza penale del fatto. Resta fermo quanto

previsto dagli articoli 119 e 124 del testo unico della giustizia

tributaria. I termini per la riscossione decorrono dalla data in cui

il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati

all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria

del giudice che li ha emessi.

 3. La disciplina del comma 2 si applica anche se la sanzione

amministrativa pecuniaria e' riferita a un ente o societa' quando nei

confronti di questi puo' essere disposta la sanzione amministrativa

dipendente dal reato ai sensi dell'articolo 25-quinquiesdecies del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

 4. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa

pecuniaria per piu' violazioni tributarie in concorso o continuazione

fra loro, a norma dell'articolo 13, alcune delle quali soltanto

penalmente rilevanti, la disposizione del comma 2 opera solo per la

parte della sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile

in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti.

 Art. 99.

Modalita' di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti

 tributari

 (articolo 22 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

 1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono

stabilite le modalita' di documentazione dell'avvenuta estinzione dei

debiti tributari indicati nell'articolo 89 e di versamento delle

somme indicate nell'articolo 91, comma 3.

 Art. 100.

Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al

 vero

(articolo 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990 e articolo 11,

 comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011)

 1. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, del

decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che, nell'ambito della procedura

di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del

medesimo decreto-legge, esibisce o trasmette atti o documenti falsi,

in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti

al vero e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

 2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, del

decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, deve rilasciare al professionista

che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione

volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la

quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento

dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono

rispondenti al vero.

 3. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio

dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte

ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito ai

sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al primo periodo,

relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si

applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo

si configurano le fattispecie di cui al presente capo, a eccezione di

quelle di cui ai commi 1 e 2.

PARTE III

Disposizioni finali

Titolo I

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

Abrogazioni e decorrenza degli effetti

 Art. 101.

 Abrogazioni

 1. A decorrere dalla data indicata all'articolo 102 sono abrogate

le seguenti disposizioni:

 a) gli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge del 21 febbraio

1938, n. 246;

 b) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7

novembre 1947, n. 1559;

 c) l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;

 d) gli articoli 24 e 26 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

 e) gli articoli 32, 33, 36 e 37 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

 f) l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 641;

 g) articoli 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

 h) gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

 i) gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della

Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;

 l) l'articolo 2, ottavo comma della legge 26 gennaio 1983, n.

18;

 m) gli articoli 69, 71, 72, 73, 74 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

 n) gli articoli 5 e 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990,

n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.

227;

 o) gli articoli 50, 51, 53 e 54 del decreto legislativo 31

ottobre 1990, n. 346;

 p) l'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.

347;

 q) la legge 11 ottobre 1995, n. 423;

 r) gli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241;

 s) l'articolo 34 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997,

n. 446;

 t) il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

 u) gli articoli da 1 a 18, 20, 21 e da 23 a 29 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

 v) il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473;

 z) il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a eccezione

degli articoli 21-bis e 21-ter;

 aa) l'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

 bb) articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.

214;

 cc) gli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 14 giugno

2024, n. 87, recante revisione del sistema sanzionatorio tributario,

amministrativo e penale.

 2. Restano abrogati:

 a) gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, 20,

limitatamente alle parole «e quelle che prevedono ogni altra

violazione di dette leggi», da 26 a 29 e da 55 a 63 della legge 7

gennaio 1929, n. 4;

 b) il decreto ministeriale 1° settembre 1931; i commi terzo,

quarto, quinto e sesto, limitatamente alle parole «27, penultimo

comma», dell'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

 c) gli articoli da 41 a 49, 58, 61, primo comma, primo periodo,

limitatamente alle parole «o del separato avviso di cui al terzo

comma dell'articolo 58», e secondo periodo, 73-bis, commi quarto e

quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633;

 d) gli articoli da 46 a 55 e 57, ultimo comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; gli articoli

da 92 a 96, 97, sesto comma, e 98 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

 e) l'articolo 8, commi dal quarto al nono e undicesimo comma,

della legge 10 maggio 1976, n. 249, aggiunti dall'articolo 1 della

legge 13 marzo 1980, n. 71; l'articolo 7, settimo comma, del decreto

del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;

 f) il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516;

 g) l'articolo 2, a eccezione dei commi settimo e ottavo, della

legge 26 gennaio 1983, n. 18;

 h) l'articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n.

649;

 i) l'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre

1983, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio

1984, n. 17; l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del

decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 6;

 l) l'articolo 2, commi 27 e 28, e l'articolo 3, comma 14, del

decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;

 m) l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990, n.

90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n.

165;

 n) l'articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n.

413; l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.

669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.

30;

 o) l'articolo 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

 p) all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.

546, alla rubrica, le parole: «e delle sanzioni pecuniarie» e al

comma 3, le parole: «e le sanzioni pecuniarie»;

 q) l'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto-legge 23 febbraio

1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo

1995, n. 85.

 3. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e

fuori dei casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi,

regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno

riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il

riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente

testo unico, come riportate da ciascun articolo.

 Art. 102.

 Decorrenza degli effetti

 1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a

decorrere dal 1° gennaio 2026.